



SENT.41/2021

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Andrea	Lupi	Presidente
Domenico	Guzzi	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Erika	Guerri	I Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 55351 del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, ed ivi residente Via OMISSIS, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Luigi Capuana n. 207 presso lo studio dall'Avv.to Mario Bacci, (pec: mariobacci@ordineavvocatiroma.org), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce all'atto d'appello

contro

- 1) M.E.F. - GUARDIA DI FINANZA - CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE, con sede in Roma alla Via Rodolfo Lanciani 11, in persona del Capo Ufficio S.V. Ten. Col. Nicola Costa (p.e.c. rm0450000p@pec.gdf.it);
- 2) INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita ed



SENT.41/2021

elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29,

unitamente agli Avv.ti Giuseppina Giannico, Antonella Patteri,

Sergio Preden e Lidia Carcavallo

(avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) dai quali è

rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di

costituzione

avverso

la sentenza n. 63/2019 della Sezione Giurisdizionale per la Sezione

Veneto, depositata in data 15 maggio 2019.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2021, con

l'assistenza del Segretario Alessandra Carcani, la relatrice dott.ssa

Maria Cristina Razzano, l'Avv. Mario Bacci per l'appellante, l'Avv.

Giuseppina Giannico per l'INPS e il dott. Bruno Nicoletti per la

Guardia di Finanza.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso

promosso dall'odierno appellante, volto alla declaratoria del diritto al

ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n.

1092/1973. Con atto depositato in data 26.11.2019, il soccombente

ha promosso appello, lamentando, con un unico motivo di gravame,

la *“violazione di legge ed errata interpretazione dell'art. 54”*.

Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al



personale militare l'art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, utilizzando, ai fini del calcolo della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del 35% (pari a 2,33% annuo) dettata per il personale civile, in luogo di quella dovuta del 44%, di cui all'art. 54 del medesimo Testo Unico, ai fini della valorizzazione della quota "retributiva".

L'appellante, ex Maresciallo Aiutante in servizio presso la Guardia di Finanza fino il 10.09.2013, data del congedo, deduce di aver conseguito alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva tale da consentirgli di accedere al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, di cui all'art. 1, comma 12, della l. 355/1995, e di poter beneficiare dell'aliquota fissa indicata nella citata disposizione. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso l'applicazione dell'art. 54, seguendo un *iter* argomentativo smentito dalla consolidata giurisprudenza d'appello di questa Corte. Ne conseguirebbe che, per l'anzianità di servizio utile fino al 31.12.1992, necessariamente inferiore a 15 anni, la quota di pensione va calcolata sulla base dell'aliquota di rendimento annua del 2,20% (44:20); per l'ulteriore anzianità di servizio utile fino al 31.12.1995 la quota di pensione va calcolata sulla base dell'aliquota di rendimento ottenuta *"per differenza tra quella del 44%, spettante ai sensi dell'art. 54, comma 1, per l'anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 20 e quella calcolata come sopra per l'anzianità al 31/12/1992"*.

Chiede, pertanto, l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 18.12.2020 si è costituita in giudizio



la Guardia di Finanza che ha chiesto il rigetto dell'appello nei suoi confronti in quanto privo di "legittimazione passiva": stando alla prospettazione attorea, infatti, oggetto della controversia sarebbe l'illegittima liquidazione del trattamento pensionistico, di esclusiva competenza dell'INPS. Nel merito ha eccepito, comunque, l'infondatezza dei profili di censura dedotti dall'appellante, chiedendone la reiezione.

In data 24.12.2020, si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto il rigetto del gravame. Rileva l'appellato che sarebbe documentalmente provato che, alla data del 31.12.1995, il militare aveva maturato un'anzianità di servizio utile inferiore ad anni 15. Sul punto rinvia alle argomentazioni e ai principi espressi nella sentenza impugnata e, comunque, ribaditi dalla Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia nella sentenza n. 40/2020, con applicazione del coefficiente del 2,20% quale quota di rendimento annuo utilizzabile per tutti i militari. In via subordinata, ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale, già promossa in primo grado, in quanto il ricorso introduttivo sarebbe stato notificato soltanto in data 15.02.2019. Conclude, in definitiva, per la reiezione dell'appello.

In data 16.01.2021, il difensore dell'appellante ha depositato breve memoria con la quale ha chiesto che il ricalcolo del trattamento pensionistico avvenga alla stregua del criterio ermeneutico indicato dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 1/2021, anche ai fini della "liquidazione dello scatto di anzianità dei sei anni", precisando che alla data del 31.12.1995, il militare aveva effettivamente maturato



un servizio utile di 12 anni e 9 mesi.

All'udienza odierna, sentiti procuratori presenti che si sono riportati alle conclusioni già rassegnate, insistendo per l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva riproposta dalla Guardia di Finanza con la memoria di costituzione e decisa dal giudice di primo grado. L'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 195 c.g.c., rendendosi necessario l'appello incidentale "condizionato" su una questione che è stata espressamente rigettata dal giudice di primo grado (così, Cass., civ. sez. III, 2 febbraio 2018, n. 3350).

2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

2.1. La materia del contendere riguarda l'invocata applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al computo della quota retributiva del trattamento di anzianità del militare, cessato dal servizio dopo il 31.12.1995, con un'anzianità contributiva, a quella data, di 17 anni e 5 mesi, tale da consentirgli l'accesso al "sistema misto" di cui all'art. 1, comma 12, della l. 355/1995. La questione di diritto è stata oggetto della pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021.

L'arresto nomofilattico, sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dai giudici remittenti, preso atto del contrasto giurisprudenziale determinatosi all'indomani delle sentenze della Sezione



giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 40/A/2020 del 3 agosto 2020 e n. 43/A/2020 del 17 settembre 2020, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, nell'ottica di un contemperamento tra le diverse opzioni esegetiche in gioco e nell'intento di colmare il riscontrato vuoto normativo.

2.1.1. In primo luogo si è evidenziato che «l'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, essendo inserito nel Capo I ("Personale civile"), del Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale") del richiamato T.U., è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e non rappresenta appunto una "norma di sistema"; nei confronti del personale militare, invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'art. 54».

Il principio enunciato è ampiamente condivisibile. In effetti, il testo unico ha previsto una diversa e autonoma disciplina per il trattamento pensionistico del personale civile rispetto a quello militare, dettando per il primo il Capo I (art 42, 43, 44 e ss) e per il secondo il Capo II (art 52, 53, 54 e ss). La struttura interna di ciascun blocco normativo è, sostanzialmente, sovrapponibile, posto che gli articoli 42 e 52 dettano le condizioni che determinano l'insorgenza del "Diritto al trattamento normale" di quiescenza, mentre gli articoli 44 e 54 esplicitano la "Misura del Trattamento normale": ciascuna delle due categorie rappresenta, tuttavia, un sistema "chiuso", al cui interno sono individuate ipotesi "particolari", ossia derogatorie della disciplina generale valida per il settore del



personale preso in considerazione. Non è possibile, di conseguenza, ipotizzare né interferenze tra i due sistemi né alcun rapporto di specialità, tale da consentire che, al cessare delle condizioni di applicabilità dell'uno, possa determinarsi un'espansione della sfera normativa dell'altro, neppure in via analogica.

2.1.2. In secondo luogo, i giudici nomofilattici affermano che «*la disposizione di cui all'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare, che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile, spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, è altrettanto vero che tale norma, derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio*». La pronuncia recepisce i rilievi esposti negli arresti della sezione siciliana e dalla Procura generale. L'art. 54 viene letto in combinato disposto con le previsioni di cui all'art. 52, terzo comma, alla cui stregua l'accesso alla pensione per l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado, è



subordinato al compimento di almeno venti anni di servizio effettivo.

Ne consegue che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile - pari al 44 per cento della base pensionabile "salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo" - si riferisce esclusivamente ai militari collocati definitivamente in congedo per cause non riconducibili alla propria volontà, e, in particolare per raggiungimento dei limiti d'età o per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio. L'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 non è, dunque, *«applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui [all']art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio».*

Il delineato approdo ermeneutico finisce con il marginalizzare il ruolo della disposizione in esame, posto che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 165/1997 (emanato in attuazione della specifica delega di cui alla legge n. 335/1995) e dei successivi interventi normativi (tra i quali il d.lgs. 166/2010 e le deroghe previste dal d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010), l'accesso al trattamento di quiescenza per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco è stato completamente ridisegnato.

2.1.3. In terzo luogo, *«il sistema organico delineato in via generale, per il personale militare, dal d.P.R. 1092 del 1973 ha perso la sua armonica interiore coerenza, per effetto dell'impatto del sopravvenuto,*



e profondamente diverso, sistema introdotto dalla legge n. 335 del 1995. Con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più alcuno specifico significato, sicché, per evitare che, sempre nel totale silenzio del legislatore, l'adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura contraddittori, appare necessario valorizzare [...], per il personale militare assoggettato al sistema misto, l'aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo», tenendo conto che lo spartiacque tra il sistema retributivo e quello contributivo è ormai fissato nella soglia di 18 anni di anzianità.

In sintesi, avendo ritenuto che l'aliquota "secca" del 44% di cui al citato art. 54, trovi applicazione soltanto in caso di effettiva e definitiva cessazione dal servizio, i giudici della nomofilachia hanno ritenuto di poter utilizzare la medesima disposizione ai fini della valorizzazione dell'anzianità contributiva maturata alla data di entrata in vigore della riforma del 1995, nei sistemi pensionistici caratterizzata dal criterio "misto" di liquidazione.

Nel solco tracciato dalla pronuncia in esame, l'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, nel prevedere che "per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa



vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”, postula che i periodi di servizio oggetto di valutazione ai fini del trattamento della quota di pensione di cui alla lett. b) - cioè della quota contributiva - siano “ulteriori” e, pertanto, aggiuntivi e differenti rispetto alle “anzianità acquisite”, alla data del 31.12.1995, che hanno già concorso alla determinazione della quota di pensione di cui alla lett. a) (quota retributiva).

Il metodo di calcolo proposto evita, pertanto, la duplice valorizzazione, a fini pensionistici, del periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni, che rischiava di essere valutato una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, e una seconda volta nella quota contributiva, comprendente nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo.

*Su tale considerazione, la sentenza n. 1/2021 segna una netta discontinuità con gli arresti della giurisprudenza consolidata di questa Corte - che avevano, al contrario, escluso ogni effetto distorsivo (*ex multis*, Sez. III centr. app. n. 3 agosto 2020 n. 109) - dovendosi, anzi, ritenere che l’unico coefficiente compatibile con l’attuale quadro legislativo sia quello del 2,445% (= 44/17,997), in quanto utile a consentire di applicare “una scala di accrescimento reale”, rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio*



maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

2.1.4. In quarto luogo, alla luce dell'esposto percorso motivazionale, il coefficiente del 2,20% non può trovare applicazione in sede di valorizzazione della quota retributiva nel sistema misto, posto che tale parametro è ottenuto dividendo per 20 l'aliquota del 44%, *«raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio»*. Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, *«mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno»*.

Il detto coefficiente del 2,20% rimane, pertanto, confinato alla sola ipotesi delineata dall'art. 54, comma 9, alla cui stregua il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ha diritto a un trattamento pensionistico è pari *“al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”*.

2.1.5. In quinto e ultimo luogo, la pronuncia è chiara nell'escludere che l'aliquota fissa o “secca” del 44%, così come disciplinata dall'art. 54, comma 1, sia estensibile ai militari che, pur accedendo al sistema misto di liquidazione del trattamento pensionistico, non



siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva di almeno 15 anni. Tale conclusione non è, tuttavia, idonea a precludere agli stessi militari l'applicazione del diverso coefficiente di rendimento annuo, indicato nella stessa pronuncia e ricavabile, come detto, dal rapporto tra la misura individuata nella citata disposizione (44%) e il segmento temporale (18 anni), che consente l'accesso al sistema misto.

Depone in tal senso la cristallina affermazione di parte motiva, laddove fornisce una risposta negativa al quesito formulato in sede di rimessione del seguente tenore letterale *«In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni»*.

Tale esito negativo non inficia e, anzi, avvalorata la constatazione che l'unico coefficiente applicabile ai militari - cessati con un'anzianità di servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni - sia quello del 2,445%, posto che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni. Conferma l'assunto il confronto con il principio esposto sub 1.4, e la constatazione che la diversa aliquota del 2,20% rimane applicabile esclusivamente a coloro che "cessano" dal servizio con anzianità complessiva inferiore a 15 anni.

2.2. Nel caso di specie, l'appellante ha maturato un'anzianità



complessiva superiore a 20 anni, restando, pertanto, preclusa l'applicazione dell'art. 54, comma 1 e 9. È, tuttavia, provato che il militare abbia conseguito, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva di 12 anni e 9 mesi di anzianità di servizio utile, con la conseguenza che egli ha diritto di accedere al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, di cui all'art. 1, comma 12 della l. 335/1995, e alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata, benché cessato dal servizio il 10.09.2013. Non ha pregio rilevare, secondo l'impostazione difensiva dell'INPS, che mancherebbe la previa istanza amministrativa ovvero che le conclusioni, rassegnate a seguito della richiamata pronuncia nomofilattica, comportino una vera e propria *mutatio libelli*, posto che il *petitum* sostanziale della domanda introduttiva del giudizio è volto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, e che, di tale disposizione, le Sezioni Riunite hanno fornito un'inedita e innovativa interpretazione, alla quale si ritiene di poter aderire, alla luce del percorso argomentativo sopra esposto.

3. L'appello merita, conclusivamente, parziale accoglimento e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995. In accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione



parziale (assorbita nella pronuncia impugnata, per effetto del rigetto nel merito), i maggiori importi da liquidarsi sui singoli ratei pensionistici non potranno che decorrere dal quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 15.02.2019, come eccepito dall'INPS, e, dunque, dal 15.02.2014.

Sui ratei deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, trattandosi di elementi del trattamento di quiescenza posteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000) (come da SS.RR. n. 10/2002/QM e n. 6/QM/2008) e secondo quanto stabilito dall'art. 167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta pronuncia nomofilattica e del parziale accoglimento, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 a decorrere dal 15.02.2014. Dalla data di maturazione di ciascun rateo e per ciascuno di essi, deve essere liquidata la maggior somma tra



SENT.41/2021

interessi e rivalutazione, fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite sono compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott. Andrea Lupi)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 FEB. 2021

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott. Andrea Lupi)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 FEB. 2021

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le



SENT.41/2021

generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9 FEB. 2021

Il Dirigente

(Dott.ssa Sabina Rago)

Firmato digitalmente